

0342826|14/04/2017 |R_MARCHE|GRM|SAN|P A:
Direttore Generale ASUR Marche
Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord
Direttore Generale INRCA-IRCCS Ancona

LORO SEDI

OGGETTO: assistenza sanitaria ai minori accolti in Italia nell'ambito di programmi solidaristici ed umanitari sostenuti da famiglie e associazioni

Si fa seguito alle richieste di chiarimenti pervenute a codesto Servizio relative all'assistenza sanitaria ai minori accolti in Italia nell'ambito di programmi solidaristici ed umanitari sostenuti da famiglie e associazioni a scopo umanitario.

Con l'Accordo Stato – Regioni (Rep. Atti n. 255/CSR), è pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, suppl. ord. 9 recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" e la successiva DGR del 13/01/2015 n. 1 recante "Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome" la Regione Marche ha sancito il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per i minori stranieri di età inferiore a 18 anni soggiornanti per recupero psico-fisico e che giungono nel territorio regionale con permesso di soggiorno di breve durata (per turismo e/o inferiore a tre mesi) tramite associazioni regolarmente riconosciute - iscritte negli appositi albi regionali - che operano con finalità umanitarie e solidaristiche e ospitati presso le stesse o famiglie.

Tali minori devono essere iscritti all'anagrafe sanitaria del comune presso cui dimorano previa richiesta del Codice Fiscale all'Agenzia delle Entrate.

All'atto dell'iscrizione sanitaria devono essere presentati i seguenti documenti:

- documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito del Programma solidaristico di accoglienza temporanea;
- documento di identità del minore;
- copia del visto del minore;
- residenza (autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora

L'iscrizione, con la conseguente scelta del medico, a parità di condizioni con i cittadini italiani, è valida per la durata dell'affido.

Il diritto all'iscrizione al SSN non si estende agli accompagnatori del minore né ai soggetti con visto di ingresso "per cure mediche".

Distinti saluti

La Dirigente del Servizio Sanità (Dr.ssa Lucia Di Furia) Documento informatico firmato digitalmente

Rp Patrizia Carletti